



Studio Notarile Borri

REPERTORIO N. 47020

RACCOLTA N. 20148.....

"PARMA PER GLI ALTRI"

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno ventisei giugno duemiladiciannove,

26 giugno 2019

in Parma (PR), Via Carducci n. 24,

io sottoscritto Dottor **BERNARDO BORRI**, Notaio alla residenza di Langhirano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Parma,

a richiesta della Signora:

- **SALVINI PAOLA**, nata a Varese (VA) il 12 settembre 1952 e domiciliata presso la sede dell'Associazione di cui oltre;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "PARMA PER GLI ALTRI", con sede in Parma (PR) Borgo Du Tillot n. 6, Codice Fiscale: 92032420348, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con Decreto Regionale n. 258 del 3 marzo 1993 ed iscritta al n. 20 delle Persone Giuridiche Private della Prefettura di Parma;

sono intervenuto all'assemblea dei soci della predetta Associazione, riunita in questo giorno e luogo, in seconda convocazione, alle ore 18, per redigerne il verbale relativo alla trattazione degli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO,

che è il seguente:

"Proposta di modifica dello Statuto di PPA: deliberazioni ed atti conseguenti".

Essendo le ore 18 e 15, la predetta Signora SALVINI PAOLA, della cui identità personale sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente statuto sociale e conferma a me Notaio l'incarico di fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e di legge mediante lettera raccomandata spedita in tempo utile a tutti gli aventi diritto;
- che alla presente assemblea sono presenti n. sedici associati (in proprio o mediante regolari deleghe);
- che per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri Liliana Superchi e Andrea Volta;
- che l'Associazione non è dotata di Organo di Controllo o di Revisione;

- che la presente assemblea deve pertanto ritenersi regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, illustra agli intervenuti i motivi per cui si rende necessario procedere alla modifica dello Statuto dell'Associazione, al fine di adeguarlo alle disposizioni obbligatorie previste dalle norme di riforma del Terzo Settore e precisamente dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sue successive modificazioni ed integrazioni, ed illustra agli intervenuti il contenuto dei nuovi articoli modificati. In argomento il

Registrato a Parma

il 05/07/2019

al N° 1382 Serie 1T

con



Presidente chiarisce che la disciplina contenuta nel nuovo testo di statuto è conforme al dettato normativo di cui al d.lgs. 117/2017 anche con specifico riguardo alle disposizioni transitorie in esso contenute e, segnatamente, all'art. 101 del citato decreto ed al necessario coordinamento normativo creatosi a seguito dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore.....

Il Presidente conclude il suo intervento ricordando che, come espressamente previsto dalla citata normativa, è sufficiente l'approvazione di tali modifiche statutarie con la maggioranza prevista per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, in quanto trattasi di adeguamento obbligatorio alle nuove disposizioni del Codice del terzo settore.....

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità,.....

DELIBERA

- 1) di approvare complessivamente e singolarmente le modifiche allo statuto proposte e dettagliatamente esposte in assemblea, ed in particolare:.....

a) di modificare i riferimenti normativi previsti all'articolo 1 del vigente Statuto,.....

con conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto nel seguente modo:.....

"ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 38 del 9 febbraio 1979, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "PARMA PER GLI ALTRI - ODV" per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.";.....

b) di ampliare ed integrare le finalità dell'Associazione, con conseguente modifica dell'articolo 4 del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"ART. 4 - FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a riunire persone singole sia di cittadinanza italiana che di diverse nazionalità e gruppi associativi che si impegnano a cooperare in spirito di umana e cristiana solidarietà al progresso sociale, culturale, sanitario ed economico delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo siano essi residenti nei propri territori o immigrati, a qualsiasi titolo, sul suolo italiano, attraverso:.....

a) interventi e prestazioni sanitarie;.....

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché? le attività? culturali di interesse sociale con finalità? educativa;.....

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi;.....

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, nr.125 e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1, lettera n) del D.Lgs.117/2017;

g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione svolte nell'ambito o a favore di filiere del Commercio Equo e Solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, di cui all'art. 5 comma 1, lettera o), del D.Lgs.117/2017;

h) agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, nr. 141 e successive modificazioni;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L.166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera o), del D.Lgs.117/2017.

L'Associazione riserverà una particolare attenzione agli stranieri bisognosi d'aiuto presenti in Parma e provincia.

L'Associazione, inoltre, pur facendo propri sia il precetto evangelico dell'amore al prossimo sia i principi del Cattolicesimo, è aperta anche a persone appartenenti ad altre confessioni religiose o non credenti, purché condividano il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana e l'impegno operoso verso i fratelli bisognosi.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) informare l'opinione pubblica sulla situazione delle popolazioni del terzo Mondo e sensibilizzarla al dovere della solidarietà;

b) collaborare con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali aventi il medesimo scopo;

c) raccogliere dati e risultati di ricerche sulla situazione dei Paesi in via di sviluppo e sulle condizioni degli immigrati da quelle terre;

d) reperire fondi e materiali da utilizzare per l'attuazione delle finalità dell'Associazione;

e) individuare urgenze, rispondere a situazioni di emergenza, sviluppare adeguati progetti, avviare e perfezionare le pratiche necessarie per il conseguimento di legittimi finanziamenti presso Istituti nazio-



nali ed internazionali;.....

f) promuovere il servizio volontario e altre possibili prestazioni da parte di persone disposte a portare la loro collaborazione "in loco" a tempo determinato o indeterminato e, in particolare, come servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio;.....

g) curare la formazione morale e tecnica di quanti fossero interessati al suindicato servizio di volontariato;.....

h) prestare particolare attenzione alle iniziative della Caritas Parmense e degli Istituti Missionari presenti nella Diocesi;.....

i) organizzare visite dei soci nelle zone di attività per favorire una più attiva e consapevole partecipazione e per la verifica del lavoro svolto.

j) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.";.....

c) di eliminare l'articolo 5 del vigente statuto, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;.....

d) di meglio definire le regole di ammissione, nonché i diritti ed i doveri dei soci,.....

con conseguente modifica degli articoli 6 (ora art. 5) e 8 (ora art. 7) del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"ART 5 - SOCI E AMICI DELL'ASSOCIAZIONE.....

- Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

- Sono soci effettivi i fondatori e le persone fisiche (che abbiano compiuto 18 anni) che intendono collaborare alla realizzazione delle finalità di "Parma per gli Altri".

- Sono soci sostenitori i soci effettivi che versano un multiplo della quota annuale di associazione.

- Sono soci juniores coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.

- Sono soci onorari i soci effettivi che l'Assemblea avrà segnalato per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione.

- Sono amici aggregati coloro che non si impegnano formalmente con l'Associazione, ma ne condividono e ne seguono lo spirito e i programmi.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e

ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il ritiro di un Socio dall'Associazione avviene:

- o su rinuncia scritta inviata al Consiglio direttivo,
- o per espulsione,
- o per decesso di persona singola,
- o per posizione irregolare del socio nei riguardi degli adempimenti previsti dal presente Statuto o dal regolamento annesso.

Il socio che non rinnova entro il 30 settembre dell'anno in corso decade dalla qualifica di Socio rimanendo un amico aggregato."

"ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne e che abbiano maturato almeno 6 (sei) mesi di anzianità associativa presso "Parma per gli altri", dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

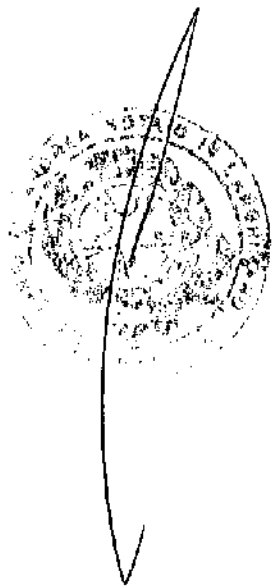
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari."

e) di meglio definire gli Organi dell'Associazione, con conseguente introduzione del seguente nuovo articolo:

"ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio direttivo;



- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- il Collegio dei Proviviri (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo."

f) di meglio regolare la composizione, i compiti nonché le modalità di convocazione dell'Assemblea Generale dell'Associazione; con conseguente modifica dell'art. 10 del vigente Statuto nel seguente modo:

"ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'Assemblea generale è costituita da tutti soci effettivi.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla elezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'elezione dei soci onorari, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Si raduna:

- come assemblea ordinaria, una volta l'anno;
- come assemblea straordinaria ogni volta che lo decide il Consiglio direttivo;

o a seguito di richiesta scritta da parte di almeno un decimo dei soci effettivi.

L'Assemblea raggiunge il numero legale:

- in prima convocazione con la presenza di un terzo dei componenti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle assemblee che deliberano su modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Per la validità di assemblee che deliberano sulla espulsione di un

socio, è necessaria sempre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi.

In seconda convocazione le assemblee potranno essere chiamate non prima di un giorno dalla prima convocazione. E' ammessa la delega scritta di un socio effettivo ad altro socio che partecipa all'assemblea come suo rappresentante. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Delega o mandato debbono essere notificati al Presidente della assemblea per la convalida.

La convocazione della assemblea spetta al Presidente del Consiglio direttivo che dovrà farla per iscritto con un anticipo di almeno quindici giorni e con un preciso ordine del giorno.

In caso di necessità il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La presidenza dell'Assemblea generale è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'assemblea può anche eleggere a maggioranza semplice tra i soci effettivi presenti, un diverso Presidente.

Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti, salvo il caso di diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto.

Alle condizioni indicate dal Regolamento possono presenziare all'Assemblea il generale oltre ai soci effettivi anche tutti gli altri soci senza che questi abbiano diritto di voto.";

g) di eliminare la previsione che nel Consiglio Direttivo sia obbligatoria la presenza di un missionario o ecclesiastico presentato dal Consiglio stesso,

con conseguente modifica del primo comma dell'art. 11 del vigente Statuto nel seguente modo:

"Il Consiglio direttivo è composto di otto soci effettivi eletti dall'Assemblea generale tra i soci effettivi in regola con gli adempimenti statuari.";

h) di prevedere un articolo specifico che regoli le funzioni e compiti del Presidente dell'Associazione,

con conseguente introduzione del seguente nuovo art. 12:

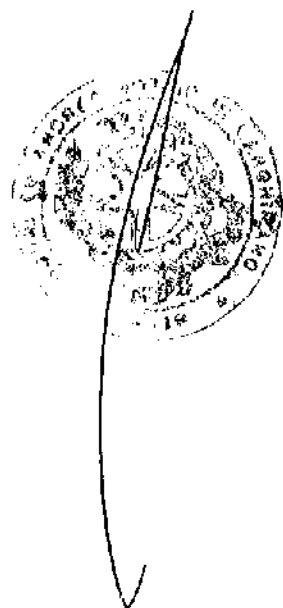
"ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare



l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo almeno una volta al mese e l'Assemblea generale una volta all'anno.

Il Presidente può delegare ad uno o più soci alcune mansioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

i) di stabilire che, nel caso venga eletto il Collegio dei Revisori dei Conti, resti in carica per la durata del Consiglio Direttivo e che sia rieleggibile;

con conseguente introduzione del seguente nuovo comma nell'art. 13 (ora art. 14) del vigente Statuto sociale:

"Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

l) di inserire un nuovo articolo che regoli i compiti e le funzioni dell'Organo di Controllo, nel caso venga nominato;

con conseguente introduzione del seguente nuovo articolo 15:

"ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

m) di prevedere che i documenti da produrre in fase di bilancio e del rendiconto annuale siano redatti in conformità al D.Lgs 117/2017,

con conseguente modifica dell'art. 15 (ora art. 17) del vigente Statuto nel seguente modo:

"ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione e l'approvazione del bilancio economico di previsione.

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione, del rendiconto può avvenire entro 180

giorni dal termine dell'esercizio.....

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.....

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.....

Il rendiconto insieme alla relazione del collegio dei revisori devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.....

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del presidente del Consiglio Direttivo.".....

n) di meglio definire le modalità di scioglimento dell'Associazione e la modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento,..... con conseguente modifica dell'art. 17 (ora art. 19) del vigente statuto nel seguente modo:.....

"ART 19 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.".....

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione aggiornato a seguito delle modificazioni di cui sopra; testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 18 e 55.....

Il presente atto, avente ad oggetto una modifica statutaria che ha lo scopo di adeguare lo Statuto alle disposizioni obbligatorie del Codice del terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117), è esente da imposta di registro e da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del predetto Codice del terzo settore.....

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con inchiostro regolamentare da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano sulle prime diciotto pagine dei cinque fogli di cui consta, viene sottoscritto alle ore 18 e 55 dalla richiedente e da me Notaio, dopo che dello stesso, ma non dell'allegato Statuto, avendo la richiedente dichiarato di rinunciarvi, ho dato lettura alla richiedente medesima, che, da me interrogata, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità.....

FIRMATI: PAOLA SALVINI - BERNARDO BORRI, NOTAIO.....



**ALLEGATO "A" AL N. 47020 DI REP. E AL N. 20148 DI RACC.
STATUTO**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 38 del 9 febbraio 1979, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "PARMA PER GLI ALTRI - ODV" per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

ART. 2 - SEDE

La sede dell'Associazione è posta nel comune di Parma.

L'Associazione potrà costituire sedi amministrative ed operative ovunque lo riterrà opportuno, anche all'estero.

Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ'

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a riunire persone singole sia di cittadinanza italiana che di diverse nazionalità e gruppi associativi che si impegnano a cooperare in spirito di umana e cristiana solidarietà al progresso sociale, culturale, sanitario ed economico delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo siano essi residenti nei propri territori o immigrati, a qualsiasi titolo, sul suolo italiano, attraverso:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, nr.125 e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1, lettera n) del D.Lgs.117/2017;
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione svolte nell'ambito o a favore di filiere del Commercio Equo e Solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a



promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, di cui all'art. 5 comma 1, lettera o), del D.Lgs.117/2017;

h) agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, nr. 141 e successive modificazioni;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L.166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera o), del D.Lgs.117/2017.

L'Associazione riserverà una particolare attenzione agli stranieri bisognosi d'aiuto presenti in Parma e provincia.

L'Associazione, inoltre, pur facendo propri sia il precetto evangelico dell'amore al prossimo sia i principi del Cattolicesimo, è aperta anche a persone appartenenti ad altre confessioni religiose o non credenti, purché condividano il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana e l'impegno operoso verso i fratelli bisognosi.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) informare l'opinione pubblica sulla situazione delle popolazioni del terzo Mondo e sensibilizzarla al dovere della solidarietà;

b) collaborare con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali aventi il medesimo scopo;

c) raccogliere dati e risultati di ricerche sulla situazione dei Paesi in via di sviluppo e sulle condizioni degli immigrati da quelle terre;

d) reperire fondi e materiali da utilizzare per l'attuazione delle finalità dell'Associazione;

e) individuare urgenze, rispondere a situazioni di emergenza, sviluppare adeguati progetti, avviare e perfezionare le pratiche necessarie per il conseguimento di legittimi finanziamenti presso Istituti nazionali ed internazionali;

f) promuovere il servizio volontario e altre possibili prestazioni da parte di persone disposte a portare la loro collaborazione "in loco" a tempo determinato o indeterminato e, in particolare, come servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio;

g) curare la formazione morale e tecnica di quanti fossero interessati al suindicato servizio di volontariato;

h) prestare particolare attenzione alle iniziative della Caritas Parmense e degli Istituti Missionari presenti nella Diocesi;

i) organizzare visite dei soci nelle zone di attività per favorire una più attiva e consapevole partecipazione e per la verifica del lavoro svolto.

j) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo

continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

ART 5 - SOCI E AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

- Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

- Sono soci effettivi i fondatori e le persone fisiche (che abbiano compiuto 18 anni) che intendono collaborare alla realizzazione delle finalità di "Parma per gli Altri".

- Sono soci sostenitori i soci effettivi che versano un multiplo della quota annuale di associazione.

- Sono soci juniores coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.

- Sono soci onorari i soci effettivi che l'Assemblea avrà segnalato per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione.

- Sono amici aggregati coloro che non si impegnano formalmente con l'Associazione, ma ne condividono e ne seguono lo spirito e i programmi.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il ritiro di un Socio dall'Associazione avviene:

- o su rinuncia scritta inviata al Consiglio direttivo,

- o per espulsione,

- o per decesso di persona singola,

- o per posizione irregolare del socio nei riguardi degli adempimenti previsti dal presente Statuto o dal regolamento annesso.

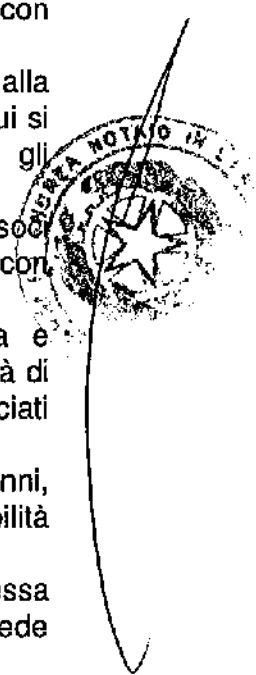
Il socio che non rinnova entro il 30 settembre dell'anno in corso decade dalla qualifica di Socio rimanendo un amico aggregato.

ART. 6 - REGOLAMENTO

La vita associativa è retta da un Regolamento discusso e approvato dall'Assemblea generale.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:



- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne e che abbiano maturato almeno 6 (sei) mesi di anzianità associativa presso "Parma per gli altri", dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio direttivo determina anno per anno l'importo della quota associativa.

I soci sostenitori versano un multiplo della quota.

I soci onorari non sono tenuti a versare alcuna quota.

I soci Juniores e gli amici aggregati contribuiscono ai servizi dell'Associazione con una quota libera.

Ai soci appartenenti all'Area dei Paesi in via di sviluppo basterà versare una quota anche minima, rapportata alle loro disponibilità finanziarie.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'Assemblea generale è costituita da tutti soci effettivi.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'elezione dei soci onorari, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Si raduna:

- come assemblea ordinaria, una volta l'anno;
- come assemblea straordinaria ogni volta che lo decide il Consiglio direttivo; o a seguito di richiesta scritta da parte di almeno un decimo dei soci effettivi.

L'Assemblea raggiunge il numero legale:

- in prima convocazione con la presenza di un terzo dei componenti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle assemblee che deliberano su modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Per la validità di assemblee che deliberano sulla espulsione di un socio, è necessaria sempre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi.

In seconda convocazione le assemblee potranno essere chiamate non prima di un giorno dalla prima convocazione. E' ammessa la delega scritta di un socio effettivo ad altro socio che partecipa all'assemblea come suo rappresentante. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Delega o mandato debbono essere notificati al Presidente della assemblea per la convalida.

La convocazione della assemblea spetta al Presidente del Consiglio direttivo che dovrà farla per iscritto con un anticipo di almeno quindici giorni e con un preciso ordine del giorno.

In caso di necessità il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La presidenza dell'Assemblea generale è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'assemblea può anche eleggere a maggioranza semplice tra i soci effettivi presenti, un diverso Presidente.

Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti, salvo il caso di diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto.

Alle condizioni indicate dal Regolamento possono presenziare all'Assemblea il generale oltre ai soci effettivi anche tutti gli altri soci senza che questi abbiano diritto di voto.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto di otto soci effettivi eletti dall'Assemblea generale tra i soci effettivi in regola con gli adempimenti statuari.

Il Consiglio direttivo:

- ha il compito di realizzare il programma approvato dall'Assemblea generale e ad essa ne rende conto;



- è investito di tutti i Poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non sia di competenza, per statuto dell'Assemblea;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- fissa annualmente l'importo della quota associativa e i relativi multipli o frazioni;

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo almeno una volta al mese e l'Assemblea generale una volta all'anno.

Il Presidente può delegare ad uno o più soci alcune mansioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone estranee all'Associazione. I Probiviri vengono eletti dall'assemblea generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Associazione si impegna a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento o derivanti da delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo o di quelle che insorgessero tra i singoli soci e l'Associazione, oppure tra socio e socio.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Sono eletti dall'Assemblea e possono essere scelti anche tra soci.

Spetta ai Revisori dei Conti:

- assistere alle adunanze del consiglio direttivo e delle assemblee generali, senza diritto di voto;
- esaminare il bilancio preventivo e riferirne all'assemblea generale;
- verificare la contabilità e la cassa ogni trimestre di ciascun esercizio finanziario;

- esaminare e controllare il resoconto consuntivo alla fine di ciascun esercizio ed accompagnarlo con una relazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

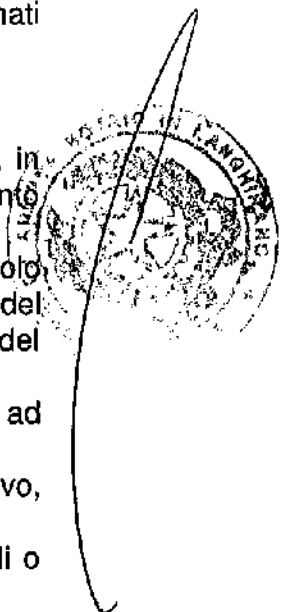
ART 16- PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio Direttivo;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dalla quota d'iscrizione da versare all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;



- da contributi e da erogazioni liberali di: pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche in genere, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Destinazione del patrimonio sociale

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione e l'approvazione del bilancio economico di previsione.

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione, del rendiconto può avvenire entro 180 giorni dal termine dell'esercizio.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Il rendiconto insieme alla relazione del collegio dei revisori devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - RECESSO DEL SOCIO

Ogni socio può recedere dall'associazione notificando il proprio recesso per iscritto; recesso che sarà efficace dall'anno solare in cui è pervenuto all'associazione.

Perderà lo status di socio effettivo colui che per due anni consecutivi non parteciperà attivamente alla vita ed ai programmi dell'associazione e che non è presente di persona a due assemblee consecutive senza giustificato motivo.

La decisione finale spetta al Consiglio direttivo.

ART 19 - SCIOGLIMENTO

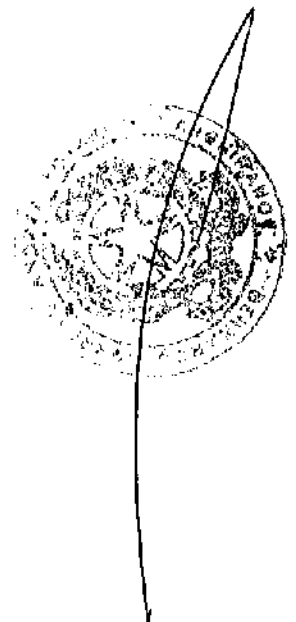
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti

del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 20 - NORME GENERALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti.

FIRMATI: PAOLA SALVINI - BERNARDO BORRI, NOTAIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, SU N. 11 FOGLI, CHE SI
RILASCIA, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
PARMA, 12 luglio 2019

IL NOTAIO
(DOTTOR BERNARDO BORRI)

